



Sentenza nelle cause riunite T-425/04 RENV Francia / Commissione e
T-444/04 RENV Orange/Commissione

Stampa e Informazione

Il prestito di azionista proposto alla France Télécom da parte delle autorità francesi allorché l'operatore si trovava in una crisi rilevante non può essere qualificato come aiuto di Stato

*Il Tribunale dell'UE annulla la decisione della Commissione in merito, in quanto essa non ha
correttamente applicato il criterio dell'investitore privato avveduto*

La France Télécom SA, oggi denominata Orange, è stata costituita nel 1991 come persona giuridica di diritto pubblico e dispone, dal 1996, dello status di una società per azioni della quale lo Stato francese nel 2002 era l'azionista maggioritario. Al 30 giugno 2002, il debito netto della France Télécom raggiungeva i 69,69 miliardi di euro, dei quali 48,9 miliardi di euro di indebitamento obbligazionario che sarebbe giunto a scadenza nel corso degli anni dal 2003 al 2005.

Alla luce della situazione finanziaria della France Télécom, il Ministro francese dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria ha dichiarato, durante un'intervista pubblicata il 12 luglio 2002 nel giornale *Les Échos*, che: «(...) Lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto e se la France Télécom dovesse trovarsi in difficoltà, adotteremo le disposizioni adeguate (...). Ripeto che se la France Télécom avesse problemi di finanziamento, il che non è il caso attualmente, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie affinché tali problemi siano superati». Tale dichiarazione è stata seguita, il 13 settembre e il 2 ottobre 2002, da altre dichiarazioni pubbliche dirette essenzialmente a garantire alla France Télécom il sostegno delle autorità francesi.

Il 4 dicembre 2002, lo Stato francese ha pubblicato l'annuncio di un progetto di prestito di azionista a vantaggio dell'impresa. Tale progetto consisteva nell'apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro sotto forma di un contratto di prestito, la cui offerta è stata inviata alla France Télécom il 20 dicembre 2002. Tuttavia, l'offerta di contratto non è stata accettata, né eseguita.

Con decisione del 2 agosto 2004, la Commissione ha concluso che tale prestito, nel contesto delle dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione. Il governo francese, la France Télécom e altri interessati hanno quindi chiesto al Tribunale dell'Unione di annullare la decisione della Commissione.

Nella sua **sentenza del 21 maggio 2010**¹, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, in quanto le dichiarazioni delle autorità francesi non potevano essere qualificate come aiuti di Stato poiché esse non avevano effettivamente impegnato risorse statali, nonostante il vantaggio finanziario così conferito alla France Télécom. Nei confronti di tale sentenza sono stati presentati ricorsi di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Con **sentenza del 19 marzo 2013**², la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale, considerando che, sebbene non fosse stato eseguito, il prestito promesso alla France Télécom aveva conferito a quest'ultima un vantaggio concesso mediante risorse statali, in quanto il bilancio statale era potenzialmente gravato. Dopo essersi pronunciata definitivamente sugli argomenti trattati dal

¹ [Sentenza del 21 maggio 2010](#), Francia e a./Commissione (cause T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, v. comunicato stampa n. 48/10, in lingua francese e altre).

² [Sentenza del 19 marzo 2013](#), Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (cause riunite C-399/10 P e C-401/10, v. comunicato stampa n. 32/13).

Tribunale, la Corte ha rinviato la causa allo stesso affinché statuisse sugli argomenti dello Stato francese e della France Télécom sui quali non si era pronunciato nella sua prima sentenza.

Con la sentenza odierna, il Tribunale considera, alla luce degli argomenti che non aveva trattato nell'ambito della prima sentenza, che la Commissione ha erroneamente qualificato come aiuto di Stato l'offerta di prestito proposta alla France Télécom e annulla quindi la decisione della Commissione.

Il governo francese e la France Télécom hanno sostenuto che la Commissione, nella sua analisi dell'esistenza di un aiuto di Stato, non ha correttamente applicato, né valutato, il criterio cosiddetto dell'«investitore privato avveduto». Essenzialmente, tale criterio mira a determinare se un investitore privato avveduto, posto nella stessa situazione dello Stato francese, avrebbe fatto dichiarazioni di sostegno in favore della France Télécom e le avrebbe concesso un prestito di azionista assumendo solo su se stesso un rischio finanziario molto rilevante. Tale criterio è necessario per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione dell'impresa da parte dello Stato in circostanze che corrispondono alle condizioni normali del mercato non possono essere qualificati come aiuti di Stato.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che l'annuncio del 4 dicembre 2002 e l'offerta di prestito di azionista, considerate congiuntamente, sono stati qualificati dalla Commissione come aiuti di Stato, il che comporta che il criterio dell'investitore privato avveduto deve essere applicato a tali due misure e solo a esse. Orbene, il Tribunale constata che, per considerare l'offerta di prestito di azionista come un aiuto di Stato, la Commissione ha essenzialmente applicato il criterio dell'investitore privato alle dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002. Una siffatta applicazione del criterio è tanto più erronea, in quanto la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per determinare se le dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002 fossero, di per sé, idonee a impegnare risorse statali e, pertanto, a costituire un aiuto di Stato.

Pertanto, il Tribunale ricorda che la Commissione era tenuta ad analizzare il criterio dell'investitore privato avveduto ponendosi nel contesto dell'epoca in cui le misure (annuncio del 4 dicembre 2002 e offerta di prestito di azionista) erano state adottate dallo Stato francese, vale a dire il dicembre 2002. Il Tribunale rileva che la Commissione si è posta, in realtà, nel contesto della situazione precedente al mese di luglio 2002. Pur riconoscendo che è possibile fare riferimento a eventi e a elementi obiettivi rilevanti del passato, il Tribunale non ammette che tali eventi ed elementi del passato costituiscano in modo determinante, di per se stessi, il contesto di riferimento pertinente ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore privato avveduto. Per quanto riguarda, segnatamente, la dichiarazione del 12 luglio 2002 (ben precedente all'annuncio del 4 dicembre 2002), il Tribunale sottolinea che la Commissione non è riuscita a provare il carattere concreto, serio, preciso e incondizionato dell'intento delle autorità francesi, in modo tale da far sorgere un'obbligazione giuridica a carico di queste ultime.

In risposta all'argomento della Commissione secondo il quale l'offerta di prestito di azionista costituisce solo la concretizzazione delle precedenti dichiarazioni dello Stato francese di modo che il comportamento di quest'ultimo non ha rispettato il criterio dell'investitore privato avveduto, il Tribunale sottolinea che le dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002 non comportavano, di per sé, l'anticipazione di un sostegno finanziario specifico come quello che si è infine concretizzato nel mese di dicembre 2002. Infatti, tali dichiarazioni avevano un carattere aperto, impreciso e condizionato quanto riguarda la natura, la portata e le condizioni di un eventuale futuro intervento dello Stato francese.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582